

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981, recante modificazioni al decreto ministeriale 11 luglio 1980 sopraindicato;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 16 settembre 1981, concernente il divieto di importazione di piante ospiti dell'*Erwinia amylovora* originarie dell'Olanda;

Viste le direttive (CEE) del Consiglio del 21 dicembre 1976, n. 77/93, del 18 marzo 1980, n. 80392 e del 18 marzo 1980, n. 80/393, concernenti le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto l'art. 15 della direttiva (CEE) n. 77/93 anzidetta, che riserva agli Stati membri la facoltà di adottare, in caso di pericolo immediato d'introduzione o di diffusione nei propri territori di organismi nocivi, disposizioni protettive complementari non previste dalla direttiva stessa;

Considerato che è stata accertata la presenza di germi di *Erwinia amylovora* su campioni di gemme prelevate da piante di melo importate da un Paese contaminato;

Considerato che sussiste il rischio dell'introduzione dell'organismo nocivo sia da Paesi contaminati e sia da Paesi non contaminati, ma che importano piante ospiti di detto organismo da paesi contaminati;

Considerato che detto parassita figura tra gli organismi nocivi specificati nell'allegato I della direttiva (CEE) 77/93, di cui è vietata l'introduzione in tutti gli Stati membri;

Ritenuto che il parassita *Erwinia amylovora* non è mai stato riscontrato in Italia e che un'eventuale introduzione e diffusione può arrecare gravissimi danni alla frutticoltura del nostro Paese;

Ritenuto che le piante appartenenti ai generi *Chaenomeles*, *Cotoneaster*, *Crataegus*, *Cydonia*, *Malus*, *Pyracantha*, *Pyrus*, *Sorbus*, *Stranvaesia* possono essere ospiti di *Erwinia amylovora*, agente del colpo di fuoco batterico;

Decreta:

Art. 1.

E' sospesa, fino a nuova disposizione, l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana dei vegetali dei generi *Chaenomeles*, *Cotoneaster*, *Crataegus*, *Cydonia*, *Malus*, *Pyracantha*, *Pyrus*, *Sorbus* e *Stranvaesia* originari di tutti i Paesi europei, ad eccezione dei frutti e delle sementi.

Art. 2.

Il decreto ministeriale 3 settembre 1981, citato nelle premesse, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

(1814)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 febbraio 1982.

Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Considerata la necessità di aggiornare e modificare il decreto interministeriale 27 settembre 1965, n. 1973, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 dell'8 novembre 1965), contenente l'elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi;

Decreta:

I locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose i cui progetti sono soggetti all'esame e parere preventivo dei comandi provinciali dei vigili del fuoco ed il cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del « Certificato di prevenzione incendi », nonché la periodicità delle visite successive, sono determinati come dall'elenco allegato che, controfirmato dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, forma parte integrante del presente decreto.

I responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al presente decreto hanno l'obbligo di richiedere il rinnovo del « Certificato di prevenzione incendi » quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate, indipendentemente dalla data di scadenza dei certificati già rilasciati.

La scadenza dei « Certificati di prevenzione incendi » già rilasciati e validi alla data di emanazione del presente decreto, dovrà intendersi modificata secondo i nuovi termini da questo previsti.

Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico « Certificato di prevenzione incendi » relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1982

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato

MARCORA

ELENCO DEI DEPOSITI E INDUSTRIE PERICOLOSE SOGGETTI ALLE VISITE ED AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI (ART. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965, N. 966).

Attività	Periodicità della visita (in anni)	Attività	Periodicità della visita (in anni)
1) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h	3	16) Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale: per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc	6 3
2) Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h	6	17) Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti, di olii diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc	6
3) Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:		18) Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio	6
a) compressi:		19) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg	3
per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc	6	20) Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili: con quantitativi da 500 a 1.000 kg	6
per capacità complessiva superiore a 2 mc	3	con quantitativi superiori a 1.000 kg	3
b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni):		21) Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti	6
per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg	6	22) Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60 % in volume: con capacità da 0,2 a 10 mc	6
per quantitativi complessivi superiori a 500 kg	3	con capacità superiore a 10 mc	3
4) Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:		23) Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc	3
a) compressi:		24) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplosive classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici	3
per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc	6	25) Esercizi di minuta vendita di sostanze esplosive di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni	6
per capacità complessiva superiore a 2 mc	3	26) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori	3
b) disciolti o liquefatti:		27) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici	3
per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc	6	28) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili	3
per capacità complessiva superiore a 2 mc	3	29) Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60 % di perossido di idrogeno	3
5) Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:		30) Fabbriche e depositi di fiammiferi	6
a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc	6	31) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo	3
b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc	6	32) Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo	3
6) Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar	u.t.	33) Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li	6
7) Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione	6	34) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio	3
8) Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti	6		
9) Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzando gas combustibili	6		
10) Impianti per l'idrogenazione di olii e grassi	6		
11) Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas	6		
12) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65° C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc	3		
13) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65° C a 125° C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc	3		
14) Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti, olii diatermici e simili	6		
15) Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato: per capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc	6 3		

Attività	Periodicità della visita (in anni)	Attività	Periodicità della visita (in anni)
35) Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi	6	52) Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche	6
36) Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato	6	53) Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali	6
37) Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè	6	54) Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiore a 50 q.li	6
38) Zuccherifici e raffinerie dello zucchero	6	55) Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li	6
39) Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li	6	56) Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito	6
40) Rieserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li	6	57) Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li	3
41) Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito a 500 q.li	6	58) Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li	6
42) Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li	6	59) Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili	3
43) Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di caşcami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li	6	60) Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li	6
44) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche; radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li	6	61) Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati	6
45) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg	3	62) Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li	6
46) Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini: da 50 a 1.000 q.li	6	63) Centrali termoelettriche	3
superiori a 1.000 q.li	3	64) Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kw	6
47) Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito: da 50 a 1.000 q.li	6	65) Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.	6
oltre 1.000 q.li	3	66) Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli	3
48) Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi: da 50 a 1.000 q.li	6	67) Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze	3
oltre 1.000 q.li	3	68) Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli	6
49) Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici: da 25 a 75 addetti	6	69) Cantieri navali con oltre cinque addetti	6
oltre 75 addetti	3	70) Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti	6
50) Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li	6	71) Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti	6
51) Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive	6	72) Officine per la riparazione di autoveicoli con capacità superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti	6
		73) Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque addetti	3
		74) Cementifici	3

Attività	Periodicità della visita (in anni)	Attività	Periodicità della visita (in anni)
75) Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)	6	92) Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili	6
76) Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)	6	93) Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti	6
77) Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704)	6	94) Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri	u.t.
78) Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione	6	95) Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497	u.t.
79) Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860)	6	96) Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886	u.t.
80) Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: — impianti nucleari; — reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; — impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; — impianti per la separazione degli isotopi; — impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti	6	97) Oleodotti con diametro superiore a 100 mm . . .	u.t.
81) Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini	3	<i>Il Ministro dell'interno</i> ROGNONI	
82) Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre venticinque addetti	u.t.	<i>Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> MARCORA	
83) Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti	6	(1735)	
84) Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto	6	MINISTERO DELLE FINANZE	
85) Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti	6	DECRETO 1° dicembre 1981.	
86) Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto	6	Proroga per l'anno 1982 dell'autorizzazione ad assumere personale straordinario da adibire a mansioni esecutive, ausiliarie ed operaie presso i vari uffici finanziari.	
87) Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi	6	IL MINISTRO DELLE FINANZE	
88) Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq	6	Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276;	
89) Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti	u.t.	Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1979, registro n. 9 Finanze, foglio n. 389, con il quale è stata autorizzata per esigenze di carattere eccezionale l'assunzione per il biennio 1979-80 di personale straordinario da destinare nei vari uffici finanziari;	
90) Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564	u.t.	Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1979, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1979, registro n. 39 Finanze, foglio n. 7, con il quale sono stati integrati i contingenti di personale da adibire presso le commissioni tributarie;	
91) Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h	6	Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1981, registro n. 1 Finanze, foglio n. 71, con il quale è stata prorogata per l'anno 1981 l'autorizzazione ad assumere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, personale straordinario da adibire a mansioni esecutive, ausiliarie ed operaie;	
		Ritenuto che, per il permanere delle esigenze di servizio di carattere eccezionale, si rende necessario prorogare per l'anno 1982 l'autorizzazione ad effettuare assunzioni di personale straordinario da adibire a mansioni esecutive, ausiliarie ed operaie nei limiti dei contingenti e negli uffici stabiliti nei decreti 3 febbraio 1979 e 5 ottobre 1979;	